

Statuto dell'Associazione Culturale denominata “ Centro di Attività Culturali La Ribeca-Onlus”

Premessa alla modifica statutaria

L'associazione di volontariato “ Centro di Attività Culturali La Ribeca onlus di diritto” costituisce la continuità con l'associazione “Centro di Attività Culturali La Ribeca” regolarmente costituita con atto registrato presso Agenzia delle Entrate di Taranto in data 23 Maggio 2006. Tutto ciò premesso con i requisiti di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo onlus. Pertanto, la presente modifica statutaria esplicita meglio le attività e le modalità operative che l'associazione ha sviluppato e vorrà sviluppare, al fine di dotarsi di uno strumento giuridico che recepisca negli articoli la sua attività volontaristica, per integrare le attività associative che l'associazione nel tempo ha sviluppato, per meglio enunciare la gratuità delle prestazioni e l'assetto normativo della L.266/91 e della legge regionale di attuazione, anche al fine di ottenere l'iscrizione al Registro regionale del Volontariato. Il nuovo statuto è redatto ai sensi della L.266/91, recepisce la Legge Regionale di attuazione e le previsioni normative europee in materia e consentirà all'Associazione l'iscrizione al registro Regionale del Volontariato.

ART.1 (Denominazione e sede)

- 1) E' costituita l'associazione di volontariato culturale denominata “ Centro Di Attività Culturali La Ribeca-Onlus” . Tale associazione, è costituita ai sensi della legge 266/91 e della legge regionale di attuazione e normative CEE e loro modificazioni ed integrazioni anche nel campo socio-culturale inerenti il volontariato, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
- 2) L'organizzazione ha sede sociale e operativa in Via Don Luigi Sturzo s.n.c. presso il Centro Polivalente nel Comune di Castellaneta (TA), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni o delegazioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
- 3) Il cambio di sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato “ Centro Di Attività Culturali La Ribeca-Onlus” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Modificazione dello statuto e interpretazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Scopi)

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue fini di solidarietà sociale, civile e culturale ed opera con azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, essa svolge attività in uno e più dei punti individuati all'art.10, comma 1, lett.a del D.lsg.n.460:

- a) promozione della cultura e dell'arte,
- b) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- d) istruzione e formazione
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale così come di seguito specificato nelle finalità indicate nel successivo art.6.

ART. 6 (Finalità)

In tali ambiti l'associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla collettività e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite degli associati.

L'Associazione non ha fini di lucro anche indiretto, è apolitica, apartitica e aconfessionale, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dai soci volontari, ed ha esclusivo scopo di riscoprire il patrimonio storico-culturale del nostro territorio perseguendo unicamente finalità di riappropriazione dell'identità popolare. A tale scopo l'Associazione si propone tra l'altro di:

- a) Perseguire finalità come la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, della promozione museale ed eventualmente concorrendo all'istituzione di musei affini agli ambiti d'intervento, e dell'arte in generale nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi nei suddetti settori.
- b) Promuovere e patrocinare - in riferimento al punto "a" - senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione, enogastronomiche, ed artistiche; partecipare a queste manifestazioni con propri soci anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati - la partecipazione dovrà essere a titolo associativo, non personale e secondo il regolamento -; valorizzare le tradizioni locali a uso e consumo della collettività; promuovere ed organizzare meetings, convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; gli eventi potranno svilupparsi all'interno e al di fuori del territorio di Castellaneta;
- c) Sviluppare attività ed eventi in collaborazione con scuole, associazioni, enti o società o ordini di categoria, che abbiano finalità congeneri; per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione. All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statuari, l'Associazione, istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche - es. laboratorio di studio e ricerca storica - che fanno parte integrante ed indiscindibile della stessa Associazione. Tali gruppi saranno finalizzati all'assistenza e informazione storico-culturale ai turisti. Potrà svolgere attività editoriale letteraria curandone la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini d'informazione, e brochure utilizzando anche il mezzo internet se necessario per tale scopo.
- d) L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
- e) L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, in ogni modo marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
- f) L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale e internazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

ART. 7 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 8 (Soci)

Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, (**Soci Fondatori**), e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo dell'organizzazione (**Soci Ordinari**), ed è offerta a tutti coloro che ne condividano finalità ed obiettivi. Sono inoltre previsti i seguenti tipi di soci:

Soci Onorari: il Socio ONORARIO avendone acquisito la nomina e la qualifica dal Consiglio direttivo è tale per riconoscimenti oggettivi ad egli attribuiti per meriti nei confronti dello sviluppo dell'Associazione "Centro di Attività Culturali La Ribeca" o personalità insigni per pubblico riconoscimento. Questi sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota associativa. I Soci Onorari non hanno diritto di voto né di accesso a cariche sociali, ma ha comunque diritto a partecipare all'attività culturale e formativa dell'Associazione.

Soci Sostenitori: possono far parte dell'Associazione come Soci SOSTENITORI gli Enti Pubblici e privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni, italiani e stranieri, che intendono favorire il raggiungimento degli obiettivi che l'Associazione si propone, con contributi finanziari annuali con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Socio Sostenitore che sia un Ente, Associazione o Istituto è rappresentato nel Consiglio Direttivo da un Delegato che ha diritto di intervento e di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo e che può essere eletto a cariche sociali. In caso di persone fisiche il Socio Sostenitore può esercitare direttamente i diritti propri e pertanto, farà parte del Consiglio Direttivo con gli stessi diritti riservati ai delegati.

ART. 9 (Ammissione)

La presentazione della domanda d'iscrizione con il relativo versamento delle quote d'ammissione nonché la rispondenza a quelli che sono i minimi requisiti richiesti, costituiscono la minima formalità per l'ammissione alla carica di Socio.

In quanto tale non bisogna avere a carico illeciti penalmente rilevanti prima della richiesta d'iscrizione (ciò rappresenta motivo di rigetto della domanda); avere interessi e aspirazioni comuni a quelli statuari dell'Associazione e godere di stima e qualità morali riconosciute nella Comunità, nonché fiducia da parte del Consiglio Direttivo.

I soci ordinari s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci. Il socio ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda d'ammissione il socio esplicitamente accetta lo statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, constatato ciò, con delibera insindacabile, accetta o meno la domanda a Socio ordinario. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statuarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statuarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci potranno adoperarsi e ricoprire anche ruoli di eventuale coordinamento o di responsabilità temporanee nelle iniziative (sempre e comunque con il benessere del Consiglio Direttivo) in base a eventuali necessità che si andranno a riscontrare e senza alcun tipo di esclusione verso alcuno.

Coloro che risultando iscritti contemporaneamente in altre associazioni non potranno candidarsi a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci e la durata dell'associazione sono illimitati ed è esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse. La quota associativa annuale sarà determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 (Esclusione)

Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile: viene considerato recedente se non ha versato la quota minima dell'Associazione entro il 30 Aprile dell'anno in corso e quindi per mancato rinnovo dell'adesione. Come il socio ha la possibilità di recedere dall'Associazione, così l'Associazione ha la possibilità, in presenza di determinate situazioni, di escludere degli Associati. Di conseguenza - per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli Soci e degli Amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale - deputato a deliberare l'esclusione di un Associato (sia egli Socio Ordinario o Consigliere) è il Consiglio Direttivo riunito, quale organo deliberativo e attuatore (con votazione a maggioranza semplice) di provvedimenti consoni all'accaduto. Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. Il Consiglio Direttivo decide (con votazione a maggioranza semplice) l'esclusione dei Soci Onorari e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ossia:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 11 (Esercizio finanziario e bilancio)

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. L'assemblea entro il 30 Maggio di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso.

ART. 12 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Presidente
- Vice Presidente
- Consiglio Direttivo
- Assemblea dei Soci
- Segretario

Tutte le cariche elettive hanno la durata di anni cinque e sono gratuite. Nel prestare la loro attività gratuitamente, è fatto salvo il rimborso delle spese anticipate (purché documentate) per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo stesso.

ART. 13 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione (art. 16 Assemblea Straordinaria).
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e qualità delle persone).
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e tutti i verbali devono essere scritti su apposito libro e firmato da entrambi.
6. L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari (collaborazioni con altre realtà, controversie sia interne che verso terzi, ecc.)

ART. 14 (Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ma anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo a maggioranza semplice lo ritiene necessario.
2. La convocazione contenente l'ordine del giorno trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata, avviene mediante in una delle seguenti modalità: comunicazione scritta oppure a mezzo posta elettronica oppure mediante avviso affisso nella sede sociale oppure telefonicamente.

ART. 15 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resta, a liquidazione esaurita, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (Comitato scientifico)

Il Comitato scientifico è composto da membri scelti dal Consiglio Direttivo - o ad esso segnalati - tra gli esperti e gli studiosi dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività dell'Associazione. Una qualsiasi carica all'interno del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di coordinatore del Comitato scientifico e viceversa. La funzione di coordinatore è definita nel regolamento.

ART. 18 (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da tre membri consiglieri (Presidente, Vicepresidente e Segretario), eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli aderenti, per la durata di anni cinque e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere (salvo il Presidente), alla prima riunione, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un associato in luogo del Consigliere mancante chiedendone convalida alla prima Assemblea dei Soci.
5. A fine mandato la nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio spetta all'Assemblea.
6. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione. Per la promozione e la conoscenza delle attività associative, il Consiglio Direttivo potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.
7. La carica di Consigliere è gratuita ed ognuno che ne faccia parte è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione. Dovrà essere rispettata l'autonomia e la competenza di ogni singolo Consigliere per ogni sua carica e/o incarico ad egli assegnato fermo restando il principio della mutualità tra i membri in ogni occasione e/o eventi che si andranno ad organizzare.
8. I casi di deliberazione di esclusione di un associato (di qualsiasi categoria ivi compreso un Consigliere del Direttivo) sono portati in riunione all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo convocato dal Presidente o su richiesta dei due terzi dei Consiglieri. Alcune condizioni di esclusione dell'associato sono riportate nell'art. 10 dello Statuto associativo definendo - come esempio per le assenze dalle sedute - un limite massimo di tre assenze continuate anche se giustificate da delega (in Assemblea oppure in Consiglio Direttivo se l'associato è un Consigliere).

ART. 19 (Il Presidente)

Il Presidente è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Egli è il responsabile generale ed organizzativo dell'Associazione. Per il raggiungimento degli scopi statutari, cura i rapporti in modo diretto con i soggetti istituzionali come gli Enti pubblici e privati o Federazioni potendo - se ritenesse necessario - avvalersi di affiancamenti di altri membri del Consiglio o Soci ordinari. Assume in caso d'urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio. Egli predispose lo schema di bilancio e lo presenta - insieme al Consiglio Direttivo - all'assemblea dei soci.

Il Presidente riunisce, qualora lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può comunque essere riunito su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri. La firma sociale per la stipulazione di contratti e/o convenzioni anche di contenuto economico-finanziario in nome e per conto dell'Associazione, nonché la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado, spetta al Presidente che ha delega al rilascio quietanza per i flussi di liquidità in ingresso ed abilitazione ad operazioni di uscita cassa.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

Egli può assumere ad interim per un periodo temporaneo l'eventuale carica vacante di un consigliere mancante sino a cooptazione in seno al Consiglio Direttivo di altro associato. La cooptazione è convalidata alla prima Assemblea annuale dei Soci. Nel caso di dimissioni volontarie da parte del Presidente, decade il Consiglio Direttivo e di conseguenza è l'Assemblea dei Soci a nominare il nuovo Consiglio Direttivo e le conseguenti cariche.

Se ritiene necessario e sotto sua responsabilità, può delegare specifici compiti in tutto o in parte, al Segretario o ad uno o più membri dell'Assemblea dei Soci. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, rispondendone del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

ART. 20 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i propri membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, salvo ratifica da parte del Presidente alla prima riunione. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART. 21 (Il Segretario)

1. Conduce tutte le impellenze dovute alla contabilità interna riferita alle entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, serbandosi dati e annotazioni in apposito libro contabile. Accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali stabilite dall'Assemblea;
2. Predisporre le riunioni sia assembleari che del Consiglio Direttivo con i vari "ordini del giorno" curandone l'allestimento tecnico dei lavori da svolgere e facilitandone le direttive decisionali;
3. Funge da raccordo in tutte quelle attività di coordinamento di tipo tecnico sia interne all'Associazione che esternamente verso le Istituzioni;
4. Egli partecipa alle riunioni ed in sua assenza le funzioni saranno svolte da un membro dell'Associazione designato dal Presidente. Egli redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, tiene la corrispondenza e la documentazione. I verbali li sottoscrive insieme al Presidente curandone la tenuta dei "Libri dei Verbali" delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Altresì cura la tenuta dei libri contabili e tiene aggiornato il registro dei Soci provvedendo alle comunicazioni delle convocazioni assembleari. Egli provvede alla stesura di un apposito calendario utile a garantire la presenza nella sede da parte degli incaricati. Gli stessi devono garantire la loro presenza e provvedere autonomamente alla sostituzione in caso d'impedimento.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi degli aderenti di qualsiasi tipologia di Socio;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
8. ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 23 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'anno finanziario, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse nel prosieguo futuro.

ART. 25 (Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91;
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia d'Associazione privata, non avente fine di lucro o speculativo e dalla L.R. n. 27 dell'11/5/1990 nonché dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11/8/1991.

